

Codice A1814A

D.D. 29 luglio 2016, n. 2017

**Demanio idrico fluviale. Concessione per ponte sul rio Gavalusso al km 3+600 della s.p. n. 158 "della Lomellina" nei Comuni di Novi Ligure (AL) e Gavi (AL). Richiedente: Provincia di Alessandria**

(omissis)  
IL DIRIGENTE  
(omissis)  
*determina*

1. di concedere alla Provincia di Alessandria con sede legale in piazza della Libertà n. 17 - 15121 - Alessandria, cod. fisc. 80003870062, l'occupazione delle aree demaniali come individuate negli elaborati tecnici allegati all'istanza;

2. di accordare la concessione a decorrere dalla data della presente determinazione e fino al 31/12/2035, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;

3. di approvare il disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante;

Il presente atto verrà inviato alla Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica ai sensi della L.R. n. 23/2008.

La presente determinazione verrà pubblicata sul BUR della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto, nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del D. Lgs n. 33 del 2013.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR del Piemonte entro 60 giorni dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario entro 120 gg. innanzi al Capo dello Stato.

Il Responsabile del Settore  
Arch. Mauro Forno

Allegato



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste,  
Protezione civile, Trasporti e Logistica  
Settore Tecnico Regionale – Alessandria e Asti*

**Disciplinare di concessione per ponte sul rio Gavalusso al km 3+600 della s.p. n. 158 “della Lomellina” nei Comuni di Novi Ligure (AL) e Gavi (AL).**

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per gli usi di cui sopra, redatto ai sensi del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n.14/R, recante “Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n.12)”, di seguito citato come “Regolamento regionale”

Rep. n° 1195 del 27/07/2016.

\* \* \* \* \*

L'anno duemilasedici addi ventisette del mese di luglio presso il Settore Tecnico regionale - Alessandria e Asti tra il Responsabile del Settore Tecnico regionale - Alessandria e Asti, arch. Mauro Forno in rappresentanza dell'Amministrazione Regionale,

e

l'ing. Paolo Platania, in qualità di Dirigente Direzione Viabilità 1 della Provincia di Alessandria con sede legale in P.zza Libertà n. 17, 15121 Alessandria (AL),

si conviene e si stipula quanto segue:

**Art. 1- Oggetto del disciplinare.**

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la concessione per ponte sul rio Gavalusso al km 3+600 della s.p. n. 158 “della Lomellina” nei Comuni di Novi Ligure (AL) e Gavi (AL), come indicato nelle cartografie qui allegate per farne parte integrante.

La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione.

**Art. 2 – Prescrizioni tecniche per l'esecuzione delle opere.**

L'esecuzione delle opere oggetto della concessione e la loro successiva gestione e manutenzione deve avvenire nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione idraulica n. 1332 rilasciata da questo Settore in data 1/06/2016, allegata al presente disciplinare per farne parte integrante e sostanziale.

**Art. 3 – Durata della concessione.**

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario dalla data della determina di concessione fino al 31/12/35.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro.

Al termine della concessione e nei casi decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del Regolamento regionale.

E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza.

Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo, il concessionario, ferme restando le conseguenze penali dell'occupazione abusiva, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione l'indennizzo che sarà stabilito dall'Amministrazione regionale, la quale ha facoltà di procedere all'esecuzione forzata, nelle forme amministrative.

**Art. 4 – Obblighi del concessionario**

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, sia durante il periodo di esecuzione dei lavori sia durante l'uso della concessione medesima.

E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento regionale.

E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente.

Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti, se presenti, ed al ripristino dello stato dei luoghi, ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell'autorità idraulica competente qualora si tratti di rimuovere manufatti di rilevante entità e fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

#### **Art. 5 – Clausola di solidarietà.**

La presente concessione è fatta in solido a favore di tutti i soggetti indicati in premessa. Qualora una delle parti venisse meno agli obblighi inerenti alla presente concessione, le altre parti saranno obbligate ad ottemperarvi assumendo gli oneri relativi.

#### **Art. 6 – Spese per la concessione**

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

#### **Art. 7 – Norma di rinvio.**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

#### **Art. 8– Elezione di domicilio e norme finali.**

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la residenza della Provincia di Alessandria in p.zza della Libertà, 17 – 15121 Alessandria (AL).

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Alessandria li, 27/07/2016

Per l'Amministrazione concessionaria  
Dirigente Direzione Viabilità 1  
ing. Paolo Platania

Per l'Amministrazione concedente  
Il Responsabile del Settore  
arch. Mauro Forno